



**Banca  
Popolare di Vicenza**

*Normativa sulla Trasparenza Bancaria*

*(T.U. Leggi Bancarie D.Lvo 385/93 e norme di attuazione)*



# **G - GARANZIE RICEVUTE**

## **FOGLIO INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI E SERVIZI OFFERTI ALLA CLIENTELA**

## FOGLIO INFORMATIVO G – GARANZIE RICEVUTE

### Informazioni sulla Banca

#### **BANCA POPOLARE DI VICENZA**

Società Cooperativa per azioni - Sede Legale e Direzione Generale: I-36100 Vicenza, Via Btg. Framarin 18 – Codice ABI 5728.1 – Iscritta al n. 1515 dell'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari e al N. A159632 dell'Albo Società Cooperative (Sez. Cooperative Diverse) - Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza - Numero di iscrizione al Registro Imprese di Vicenza, Codice Fiscale e Partita IVA 00204010243 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Capitale Sociale €154.501.650,00 Riserve €2.025.447.449,70 al 31/12/2005.

### Caratteristiche e rischi tipici

#### Struttura e funzione economica

#### **PEGNO**

Con questa garanzia – che può avere ad oggetto beni mobili o crediti – il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa.

Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno oppure con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento.

#### **Principali rischi (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, va tenuto presente che, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.

#### **Costi del servizio:**

- Al contratto di pegno si applica l'imposta di bollo ove previsto dalla legge,
- nel caso di pegno su titoli (tra i quali rientrano anche i libretti di deposito a risparmio) è necessaria l'apertura presso la Banca di un deposito titoli a garanzia nel quale i titoli vengono contabilizzati: si applicano al deposito titoli a garanzia le condizioni economiche concordate contrattualmente in occasione dell'apertura del deposito titoli o successivamente comunicate ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria.

### Sintesi di alcune significative clausole del contratto di pegno

**Oggetto del pegno e credito garantito - pegno rotativo:** i titoli e/o gli strumenti finanziari e/o i valori e/o le somme di denaro sono costituiti in pegno per il loro intero valore a favore della Banca, a garanzia dei crediti della stessa e di quanto dovuto alla Banca medesima, per capitale, interessi anche se moratori ed ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario, ed ogni onere tributario in dipendenza degli affidamenti stessi, loro proroghe, anche tacite, rinnovazioni e trasformazioni, ed anche in caso di aumento o diminuzione del credito concesso. Il pegno conserva tutti i suoi effetti anche nel caso in cui l'operazione garantita sia dichiarata invalida. Il pegno è rotativo in quanto i titoli e/o i valori e/o le somme di denaro che con il consenso della Banca fossero, per qualunque motivo, depositati in sostituzione e/o a integrazione di quelli già costituiti in pegno sono soggetti all'originario vincolo di pegno, escludendo sin d'ora qualunque effetto novativo, anche e non solo nei casi in cui oggetto di pegno sono gli strumenti finanziari di cui agli articoli 87 del Dlgs 58/98, 34 del Dlgs 213/98, 45 e 46 del reg. Consob 11768/98, che a loro volta disciplinano il presente patto di rotatività.

**Efficacia del pegno:** il pegno permane nella sua integrità fino a completo pagamento di tutto quanto dovuto per le operazioni garantite, fermo e impregiudicato restando il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti sia verso il debitore, sia verso gli eventuali coobbligati. Inoltre, il pegno ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia che fosse stata rilasciata o venisse prestata da/a chiunque sotto qualsiasi forma o titolo a favore della Banca.

**Estensione, sostituzione e/o trasferimento del pegno:** la garanzia pignorizia si estende agli interessi, dividendi, diritti di opzione, premi in natura od in denaro ed a quant'altro possa spettare sui titoli anche a seguito di operazioni societarie, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc.. Il pegno si estende inoltre alle azioni e obbligazioni gratuitamente assegnate, nonché alle azioni e obbligazioni a pagamento ritirate a seguito di opzione, per un valore corrispondente alla differenza tra i valori dei titoli ante opzione e quello dei titoli optati. Il pegno si trasferisce dall'obbligazione al controvalore rimborsato della stessa, senza effetti novativi. Nel caso di conversione dei titoli, ivi compresa la conversione di obbligazioni in azioni, la garanzia pignorizia si trasferisce sui nuovi titoli, a meno che non si tratti di obbligazioni emesse dalla Banca nel qual caso il pegno si trasferisce sui titoli e/o valori che sono depositati dal cliente in sostituzione delle azioni risultanti dalla conversione delle obbligazioni senza effetti novativi.

**Estensione del pegno ad altri crediti:** i titoli e valori depositati dal Datore di pegno sono altresì costituiti in pegno a garanzia di ogni altra obbligazione, diretta o indiretta già in essere o che dovesse sorgere a favore della Banca verso il Debitore, anche se non liquida ed esigibile ed anche se assistita da altra garanzia, reale o personale. Nel caso in cui il pegno sia costituito da un terzo e questi abbia egli stesso debiti verso la Banca in dipendenza di altre operazioni, il pegno si intende costituito anche a garanzia di questi altri suoi debiti. In tal caso la Banca ha facoltà di utilizzare le somme ricavate dalla vendita dei titoli e valori costituiti in pegno ad estinzione o a decurtazione dell'una o dell'altra posizione debitoria, o di entrambe, a suo esclusivo giudizio.

**Scadenza dell'operazione e recesso delle Parti:** se l'operazione garantita è a tempo determinato, il Debitore è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da lui dovuto per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, anche senza una espressa richiesta della Banca. La Banca ha piena facoltà di recedere in qualsiasi momento sia dalle operazioni a scadenza determinata che dalle operazioni a revoca, dando al Debitore un preavviso non inferiore, ad un giorno per il pagamento, fermo restando, in ogni caso, le disposizioni di legge. Al terzo che ha costituito il pegno sarà data comunicazione per conoscenza. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso. Analoga facoltà di recesso ha il Debitore con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto, conseguentemente la Banca restituirà i titoli ed i valori, salvo quanto disposto al precedente articolo "Estensione del pegno ad altri crediti".

**Realizzazione del pegno:** in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la Banca può far vendere i titoli o trattenere il saldo del conto/deposito, applicando ove possibile il Dlgs 170/2004, o esercitare il riscatto nei casi in cui è previsto, con le modalità di cui all'art. 6 del presente contratto di pegno.

**Imputazione delle somme ricavate:** la Banca ha diritto di imputare le somme ricavate in ogni caso di realizzazione del pegno ad estinzione o decurtazione, a suo giudizio, di una o più delle obbligazioni garantite, riservandosi la facoltà di imputare al proprio credito le somme incassate per interessi, dividendi, diritti d'opzione e premi, e rimborsando ogni suo credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio.

**Spese ed oneri fiscali - necessità di apertura di un deposito titoli a garanzia:** le spese e gli oneri fiscali di qualunque genere che la Banca dovesse sostenere in relazione al presente atto, anche in caso d'uso, sono a carico del Datore di pegno (il 2° comma è prodotto sopra "condizioni economiche").

**Norme applicabili:** legge e giurisdizione italiana. Inoltre, per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le clausole del contratto di deposito titoli e/o di conto corrente, sottoscritti nell'ipotesi di accensione dei relativi rapporti, nonché le clausole degli eventuali altri contratti sottoscritti dal Datore di pegno connessi al presente (ad es. di finanziamento, di conto indisponibile o deposito vincolato a garanzia).

**Foro Competente:** quello del Datore di pegno se "consumatore" così come previsto dall'art. 33 del Dlgs 206/2005 ("Codice del Consumo"), quello della sede legale della Banca o nella cui giurisdizione trovasi la Filiale presso la quale si è costituito il presente rapporto o quello del convenuto, a scelta della Banca, se non "consumatore",

**Composizione stragiudiziale delle controversie:** per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Correntista può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman-Giuri Bancario, secondo le modalità indicate nell'apposito avviso e/o materiale esposto nei locali aperti al pubblico della Banca.

#### PEGNO SU SALDO DI CONTO CORRENTE

Per la costituzione in pegno di un saldo di conto corrente, deve essere sottoscritto anche il relativo contratto di conto indisponibile a pegno

**Limitazioni:**

- il conto non può essere movimentato se non su espressa autorizzazione scritta della Banca
- non è ammessa la consegna di carnet assegni
- saldo solo creditore

**Condizioni economiche:**

- |                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| • interesse creditore:         | TAN 0,025% - TAE 0,025% |
| • periodicità di liquidazione: | annuale,                |
| • spese per operazione:        | esente,                 |
| • spese tenuta conto:          | esente,                 |
| • periodicità di invio e/c:    | annuale,                |

• spese produzione ed invio e/c:	esente,
• spese per comunicazioni trasparenza:	esente,
• bolli su c/c:	standard
• Versamento assegni	valgono le condizioni previste per i Conti Correnti Ordinari Foglio Informativo A

### **Sintesi di alcune significative clausole del contratto di conto corrente indisponibile a pegno**

#### **Finalità del conto corrente indisponibile e durata del vincolo di indisponibilità**

Il conto corrente è "indisponibile" in quanto nello stesso viene accreditato un importo a garanzia (pegno) di un affidamento concesso dalla Banca allo stesso Correntista o a persona (fisica o giuridica) garantita dal Correntista; pertanto il conto non è usufruibile dal medesimo, proprio a causa del vincolo di pegno su di esso, se non su autorizzazione scritta della Banca.

L'importo in garanzia può essere aumentato o diminuito nel corso del rapporto solo su autorizzazione scritta della Banca.

Il pegno vincola l'intero saldo del conto corrente, interessi compresi, fatto salvo quanto più avanti precisato.

Il suddetto saldo è indisponibile per il Correntista fino a quando la Banca non ha svincolato, in tutto o in parte, il pegno con atto scritto, consentendo il prelievo, o altra disposizione, da parte del Correntista.

#### **Realizzo del pegno - Compensazione**

In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite dal saldo del presente conto indisponibile a pegno, il Correntista autorizza la Banca a utilizzare le somme in essere nel conto indisponibile al fine di estinguere, in tutto o in parte, la propria esposizione debitoria o quella di terzi se l'affidato (debitore della Banca) è soggetto diverso dal Correntista/Garante.

Di detto utilizzo la Banca dà comunicazione scritta al Correntista con preavviso di almeno un giorno se debitore è lo stesso Correntista, di cinque giorni se diverso.

Con riguardo a quanto previsto nel presente articolo, qualora ne ricorrano gli estremi, si applicano anche le norme di cui al DLgs 170/2004, tra cui in particolare l'art. 4, relativo all'utilizzo del contante oggetto di garanzia per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita, per le quali la comunicazione di avvenuto utilizzo può essere successiva allo stesso.

L'utilizzo del saldo del conto indisponibile per l'estinzione totale o parziale dell'obbligazione garantita avviene anche per effetto della compensazione di cui agli artt. 1252 e 1853 del codice civile.

#### **Variazione delle condizioni contrattuali:**

**Ai sensi dell'art.118 Dlgs. 385/93, la Banca si riserva – qualora sussista un giustificato motivo – la facoltà di modificare le condizioni contrattuali dandone comunicazione al Correntista, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal Correntista stesso.**

**Al Correntista spetta il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione, senza spese e alle condizioni precedentemente praticate.**

**Sono inefficaci le variazioni contrattuali, se sfavorevoli al Correntista, qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra.**

**Legge applicabile, Foro competente, spese e oneri fiscali** - Al presente contratto si applica la legge italiana.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente e di ogni altro rapporto di qualunque natura, Foro competente sarà, a scelta della Banca, o quello della propria sede legale o quello nella cui giurisdizione trovasi la Filiale presso la quale si è costituito il presente rapporto o quello previsto dal codice di procedura civile.

Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione del Foro del Correntista qualora rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del Dlgs 206/2005 ("Codice del Consumo"). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 218/95, il Correntista accetta la giurisdizione italiana. Le spese e gli oneri fiscali inerenti al presente rapporto e all'uso del presente contratto sono a carico del Correntista.

**Composizione stragiudiziale delle controversie:** per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Correntista può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman-Giurì Bancario, secondo le modalità indicate nell'apposito avviso e/o materiale esposto nei locali aperti al pubblico della Banca.

### **PEGNO SU SALDO DI DEPOSITO/CONTO IN VALUTA VINCOLATO A PEGNO**

Per costituzione in pegno di un saldo di conto/deposito in valuta vincolato a pegno, deve essere sottoscritto anche il relativo contratto di conto/deposito vincolato a pegno

#### **Limitazioni:**

- il conto non può essere movimentato se non su espressa autorizzazione scritta della Banca
- non è ammessa la consegna di carnet assegni
- saldo solo creditore

**Condizioni economiche**

- tasso di interesse creditore: standard (0,05%),
- periodicità di liquidazione competenze e durata di validità del tasso: trimestrale (minimo consentito) o semestrale o annuale,
- periodicità di invio contabile: in sede di apertura del deposito e di rinnovo del periodo di validità del tasso,
- commissione di servizio: 2 per mille,
- il deposito vincolato non potrà avere durata inferiore ai tre mesi o superiore ad un anno e potrà essere rinnovato,

**Sintesi di alcune significative clausole del contratto di conto/deposito in valuta vincolato a pegno****Finalità del conto/deposito in valuta vincolato a pegno**

Il conto/deposito è "indisponibile" in quanto nello stesso viene accreditato un importo a garanzia (pegno) di un affidamento concesso dalla Banca allo stesso Correntista o a persona (fisica o giuridica) garantita dal Correntista; pertanto il conto non è usufruibile dal medesimo, proprio a causa del vincolo di pegno su di esso, se non su autorizzazione scritta della Banca.

Il pegno vincola l'intero saldo del conto/deposito, interessi compresi, fatto salvo quanto più avanti precisato.

Il suddetto saldo è indisponibile per il Correntista fino a quando la Banca non ha svincolato, in tutto o in parte, il pegno con atto scritto, consentendo il prelievo, o altra disposizione, da parte del Correntista.

**Realizzo del pegno -Compensazione**

In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite dal saldo del presente conto/deposito indisponibile a pegno, il Correntista autorizza la Banca a utilizzare le somme in essere nel conto indisponibile al fine di estinguere, in tutto o in parte, la propria esposizione debitoria o quella di terzi se l'affidato (debitore della Banca) è soggetto diverso dal Correntista/Garante.

Di detto utilizzo la Banca dà comunicazione scritta al Correntista con preavviso di almeno un giorno se debitore è lo stesso Correntista, di cinque giorni se diverso.

Con riguardo a quanto previsto nel presente articolo, qualora ne ricorrano gli estremi, si applicano anche le norme di cui al DLgs 170/2004, tra cui in particolare l'art. 4, relativo all'utilizzo del contante oggetto di garanzia per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita, per le quali la comunicazione di avvenuto utilizzo può essere successiva allo stesso.

L'utilizzo del saldo del conto indisponibile per l'estinzione totale o parziale dell'obbligazione garantita avviene anche per effetto della compensazione di cui agli artt. 1252 e 1853 del codice civile.

**Variazione delle condizioni contrattuali:**

Ai sensi dell'art.118 Dlgs. 385/93, la Banca si riserva – qualora sussista un giustificato motivo – la facoltà di modificare le condizioni contrattuali dandone comunicazione al Correntista, con preavviso minimo di 30 giorni, in forma scritta o mediante supporto durevole preventivamente accettato dal Correntista stesso.

Al Correntista spetta il diritto di recesso entro 60 giorni dalla comunicazione, senza spese e alle condizioni precedentemente praticate.

Sono inefficaci le variazioni contrattuali, se sfavorevoli al Correntista, qualora non siano state osservate le prescrizioni di cui sopra.

**Legge applicabile, Foro competente, spese e oneri fiscali** - Al presente contratto si applica la legge italiana.

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente e di ogni altro rapporto di qualunque natura, Foro competente sarà, a scelta della Banca, o quello della propria sede legale o quello nella cui giurisdizione trovasi la Filiale presso la quale si è costituito il presente rapporto o quello previsto dal codice di procedura civile.

Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione del Foro del Correntista qualora rivesta la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 33 del Dlgs 206/2005 ("Codice del Consumo"). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 218/95, il Correntista accetta la giurisdizione italiana. Le spese e gli oneri fiscali inerenti al presente rapporto e all'uso del presente contratto sono a carico del Correntista.

**Composizione stragiudiziale delle controversie:** per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Titolare può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman-Giurì Bancario, secondo le modalità indicate nell'apposito avviso e/o materiale esposto nei locali aperti al pubblico della Banca.

### **Legenda delle principali nozioni del servizio**

Pegno	Art. 2784 Cod. Civ. - garanzia reale costituita su beni mobili (denaro, titoli, documenti, merci, ecc.); attribuisce al beneficiario del pegno il diritto di <b>prelazione</b> (diritto di soddisfarsi sul ricavato con precedenza rispetto agli altri creditori), il diritto di <b>seguito</b> (diritto di espropriare il terzo acquirente), il diritto di <b>ritenzione</b> (diritto di trattenere la cosa per premere sulla volontà di adempiere del debitore), il diritto di recupero della cosa (art. 2589 Cod. Civ.), il diritto di soddisfarsi sui frutti (art. 2791 Cod. Civ.) ed una facilitazione nelle forme di vendita (art. 2797 Cod. Civ.).
<i>Gestione accentrata</i>	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
<i>Strumenti finanziari</i>	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza.
<i>Strumenti finanziari dematerializzati</i>	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili.

## Caratteristiche e rischi tipici

### Struttura e funzione economica

#### **IPOTECA**

- art. 2808 Cod. Civ. - garanzia reale costituita su beni immobili (terreni, fabbricati, etc.); attribuisce al beneficiario dell'ipoteca il diritto potestativo di espropriare e far vendere il bene ipotecato, e di soddisfarsi sul ricavato con preferenza rispetto agli altri creditori.

#### Principali rischi (generici e specifici)

- tra i principali rischi, va tenuto presente che, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con l'ipoteca, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.

### **Costi del servizio:**

Nessuno

## **Sintesi di alcune significative clausole contrattuali**

**Nota:** poiché la concessione d'ipoteca è contenuta in ognuno dei diversi contratti di mutuo o finanziamento ipotecario, si rinvia ai diversi testi, notarili e non, nei quali la formula di concessione (e relativa nota d'iscrizione) è contenuta.

## Caratteristiche e rischi tipici

### Struttura e funzione economica

#### **FIDEIUSSIONE**

Fideiussione generale limitata: con il rilascio di questa garanzia (fideiussione) il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore garantito e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone.

Fideiussione specifica limitata: con il rilascio di questa garanzia, il fideiussore garantisce un singolo rapporto di credito, per cui non è necessaria l'indicazione dell'importo sull'atto, in quanto è strettamente correlata ad una determinata obbligazione che costituisce l'oggetto unico e determinato della garanzia. Pertanto, la fideiussione specifica implica uno stretto collegamento con il fido a fronte del quale viene rilasciata.

Sia generale che specifica la fideiussione è una garanzia di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

#### **Principali rischi (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato.

### **Costi del servizio:**

Nessuno

**Sintesi di alcune significative clausole del contratto di Fideiussione**

**Recesso del fideiussore e relativi effetti:** il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso, si reputa conosciuta dalla Banca solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

Fideiussore Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la Banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato. Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la Banca abbia potuto recedere a sua volta dai suddetti rapporti di credito, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli eventuali assegni da quest'ultimo emessi ed ancora in circolazione.

**Dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 cod.civ.:** i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

**Pagamento a semplice richiesta e valore probatorio delle scritture contabili:** il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovute per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio. Per la determinazione del debito garantito fanno prova in qualsiasi sede contro il fideiussore, i successori o aventi causa, le risultanze delle scritture contabili della Banca. In caso di ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore. Il fideiussore riconosce alla Banca il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti.

**Rinuncia ad opporre eccezioni:** nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la Banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.

**Limitazione all'esercizio del diritto di recesso o di surroga:** il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, dei coobbligati e di garanti ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione della Banca non sia stata interamente estinta.

**Effetto della fideiussione in presenza di altri fideiussori:** la fideiussione ha, comunque, pieno effetto per l'intero ammontare in essa previsto, indipendentemente da qualsiasi garanzia personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata, anche da terzi, a favore della Banca nell'interesse del debitore medesimo. Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie siano state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti sia venuta a cessare o abbia subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della Banca.

**Norme applicabili:** legge italiana, la giurisdizione italiana.

**Foro competente:** quello del Datore di pegno se "consumatore" 33 del Dlgs 206/2005., quello della propria sede legale o nella cui giurisdizione trovasi la Filiale presso la quale si è costituito il presente rapporto o quello del convenuto, a scelta Banca, se non "consumatore".

**Composizione stragiudiziale delle controversie:** per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Correntista può rivolgersi all'Ufficio Reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, al Ombudsman-Giuri Bancario, secondo le modalità indicate nell'apposito avviso e/o materiale esposto nei locali aperti al pubblico della Banca.

**Legenda delle principali nozioni contenute**

<b>Garante</b>	E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca.
<i>Debitore principale</i>	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
<i>Importo massimo garantito</i>	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca in caso di inadempimento del debitore principale.
<i>Reviviscenza della garanzia</i>	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.
<i>Solidarietà fra fideiussori</i>	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.
<i>Regresso</i>	E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.